



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
*Ufficio del giudice per le indagini preliminari*



Il giudice per le indagini preliminari, dott. Rita Romano:

letti gli atti del procedimento penale nei confronti di:

**IPPOLITO Angelo**, nato il 3.10.1961 a Taranto, ivi res.te alla via Anguille n. 5;

indagato, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione denominata S. Michele Arcangelo, per i reati di cui agli artt. 36, 54 e 1161 C.N.; artt. 31 e 44 lett. c) d.p.r. 380/01; artt. 142 e 181 d. lgs. 42/2004 (accertati in Taranto, località S. Vito), come meglio indicato nella richiesta di convalida formulata dal PM il 10.08.2019 ore 10:06, del sequestro preventivo operato d'urgenza il 06.08.2019, ore 14.00, dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Taranto, trasmesso alla Procura di Taranto il 08.08.19 ore 10.50, con contestuale richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo relativo a:

- 1) pedana in legno di mq. 51,00 circa rialzata dal suolo di circa cm. 20 (con posizionamento di n. 10 tavolini, n. 31 sedie ed un ombrellone);
- 2) pedana in legno di mq. 22,00 circa, installata alle spalle della zona adibita a servizi igienici, con posizionamento di n. 8 postazioni docce;
- 3) passerella in legno, ricoperta di erbetta sintetica delle dimensioni di mt. 15,00 di lunghezza per mt. 2,20 di larghezza, pari a mq. 33,00.

**v i s t a**

la richiesta di convalida sopra indicata,

**r i t e n u t o**

- che, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, c.p.p., il giudice può disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime;

- che, tra le condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, non è prevista la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'articolo 273, comma 1, c.p.p. è disposizione che concerne le sole misure cautelari personali; che, di conseguenza, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma sull'ipotizzabilità in astratto della sussistenza del reato, rilevabile attraverso la pendenza del

procedimento penale e la sussistenza di una preliminare imputazione, senza alcuna possibilità d'apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa e alla possibilità di una pronuncia sfavorevole per l'indagato (cfr. Cass. pen. sez. un., 25 marzo 1993, n. 4; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 28/01/2014);

#### OSSERVA

Non ricorre, a parere di questo giudice il *fumus* dei reati ipotizzati.

L'associazione "S. Michele Arcangelo" è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Taranto – Direzione Sviluppo Economico e Produttivo-Demanio Marittimo n. 40/2015 del 3.11.2015, per la realizzazione di uno stabilimento balneare per una superficie totale occupata pari a mq. 6.670.

Nel corso di sopralluogo effettuato il 6 agosto 2019 da personale della locale Capitaneria di Porto è emerso che rispetto alle opere assentite con la suddetta concessione demaniale, presso lo stabilimento balneare in questione erano state realizzate nuove opere consistenti nelle due pedane e nella passerella poste in sequestro.

In assenza di provvedimenti autorizzatori e concessori delle competenti amministrazioni, laddove l'intervento edilizio comporti una evidente trasformazione del territorio verrebbe in rilievo il precetto che impone il rilascio di permesso di costruire; ma, nel caso di specie, trattandosi di opere precarie non infisse al suolo (pedane e passerelle per camminamento e stazionamento anche di invalidi), non appare configurabile il reato di cui all'art. 44 lett. c) d.p.r. 309/90.

Né sono ipotizzabili gli altri due reati, di cui agli artt. 54-11161 C.N. e 181d. lgs. 42/2004, atteso che con l'ordinanza balneare 2019, approvata con determinazione n. 251 del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia in data 5.4.2019, sulle aree in concessione per strutture balneari, anche ove non riportati sul titolo di concessione vi è l'obbligo di realizzare idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa al fine di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili, nonché la facoltà di predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia.

Al lume di tanto appare ultronea qualsiasi altra considerazione dal P.M. adottata in ordine alla situazione di urgenza ed al periculum in mora, a sostegno della richiesta di sequestro e di convalida del provvedimento.

#### P.Q.M.

Non convalida il sequestro preventivo eseguito dalla P.G. e rigetta la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M.; dispone la immediata restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Si trasmettano gli atti al P.M. per l'esecuzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Taranto, 10 agosto 2019.

TRIBUNALE PENALE di TARANTO  
Depositato in cancelleria  
Taranto, li 10/8/2019 h 12.40  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Vincenza NOTARNICOLA  
*Vincenzo*

Il Giudice per le indagini preliminari  
dott. Rita Romano

